



Disegno

Legge federale sull'imposta federale diretta

(LIFD)

(Aumento delle deduzioni per i premi assicurativi e gli interessi dei capitali a risparmio)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2022¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 1 lett. g e 1^{bis} lett. b

¹ Sono dedotti dai proventi:

- g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, l'assicurazione contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
 1. 6000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
 2. 3000 franchi per gli altri contribuenti;

^{1bis} Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:

- b. di 1200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.

¹ FF 2022 1722
² RS 642.11

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.